

Master in Analisi delle Politiche Pubbliche (Mapp)
COREP Corso Trento 13, 10128 Torino – Tel. 011.197 03 730 – Fax 011.564 51 10
E-mail: mapp@corep.it

8^a edizione: 2007-2008

Tesi di Master

Nicoletta Baracchini

**“Dal dire al fare”: un nuovo approccio alle clausole valutative
in Regione Emilia - Romagna**

Sottoposta a:

Dott.ssa Anna Voltan
Dirigente del Servizio Legislativo e Qualità della Legislazione
Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro 50
Bologna

Tutor interno:
Dott. Augusto Vino

Torino, 20 ottobre 2008

INDICE

Sintesi	2
PARTE PRIMA CONTROLLO, VALUTAZIONE E CLAUSOLE VALUTATIVE	3
1. Il controllo sull'attuazione e la valutazione degli effetti delle politiche	3
2. le clausole valutative	4
3. Il Progetto CAPIRe e la Carta di Matera	4
4. Le clausole valutative dal 2001 ad oggi	5
5. le attività informative extra clausole	9
5.1 Ex lege	9
5.2 Extra legem	11
PARTE SECONDA	14
LA RIVISITAZIONE DELLE CLAUSOLE VALUTATIVE E DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO	14
1. alla ricerca della paternità politica per le clausole valutative	14
2. la strategicità delle commissioni	16
3. il ruolo del Presidente della Commissione	16
4. qualificazione delle attività di analisi e controllo in Commissione	17
5. il ruolo dell'ufficio analisi del servizio legislativo dell'Assemblea	18
6. la creazione della rete	20
6.1. l'area integrata "valutazione delle politiche"	20
6.2. La partecipazione al tavolo statistico regionale	22
6.3. l'integrazione con le Direzioni di Giunta per le singole clausole	22
7. il percorso di definizione delle singole clausole valutative	24
7.1. clausole valutative: chi fa cosa?	24
7.2. clausole valutative: dove?	26
7.3. clausole valutative: come?	27
<i>bibliografia</i>	<i>31</i>
<i>appendice:strumenti</i>	<i>32</i>

Sintesi

Il nuovo Statuto della Regione Emilia Romagna e il nuovo Regolamento dell'Assemblea definiscono il "contenitore" del sistema per l'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche, attraverso lo strumento delle clausole valutative. Le difficoltà fin qui incontrate nel dare risposta alle clausole ha generato la richiesta del Servizio Legislativo e Qualità della Legislazione dell'Assemblea, che esprime la necessità di individuare un nuovo approccio alle clausole valutative inserite in alcune leggi regionali, in modo da rendere effettiva la loro capacità di generare un utile percorso conoscitivo.

Il lavoro prodotto è suddiviso in due parti: la prima è quella relativa all'analisi del contesto di riferimento; la seconda è quella relativa alle prospettive ed alle strategie individuate per il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

La prima parte è frutto di un'analisi del tema della valutazione e delle clausole valutative in generale condotta attraverso lo studio di materiali e di testimonianze dei tecnici dell'Assemblea che finora si sono occupati del tema.

Per poter capire quali potessero essere i punti critici comuni ad altri contesti, ma anche le buone prassi che si potessero adattare alla nostra realtà regionale ho condotto un'attività di *benchmarking* confrontandomi con i referenti delle clausole valutative delle Regioni che allo stato attuale risultano più attive su questi temi: Lombardia, Toscana, Piemonte e Friuli.

Evidenziata come criticità la difficoltà nei rapporti con le strutture di Giunta, ho ritenuto di esplorare possibili strumenti che potessero incentivare forme di collaborazione. In tal senso ho approfondito sia l'approccio agli strumenti del diritto amministrativo, sia quello del lavoro di rete, cercando di intercettare i nodi strategici nell'apparato di Giunta. Dopo un'attenta ricognizione ho individuato quattro strutture che si occupano a vario titolo di valutazione e, intervistandone i responsabili/referenti ho analizzato le possibili forme di sinergia.

La partecipazione al corso di formazione sul nuovo regolamento mi ha permesso di individuare possibili spazi di azione; in particolare mi ha consentito di individuare nelle commissioni consiliari uno dei punti di snodo dell'evoluzione delle clausole.

Ho così proceduto ad intervistare le sei Posizioni Organizzative (funzionari delle commissioni cui è attribuita particolare responsabilità), ad analizzare qualità e quantità dei flussi informativi che intervengono tra Giunta e Commissioni e a verificare la fattibilità di possibili interazioni tra queste e l'ufficio analisi del Servizio Legislativo, che si occupa delle clausole.

Un'attenta ricognizione sui testi di legge vigenti ha permesso di individuare molte norme che impongono oneri informativi, prevalentemente, ma non esclusivamente, alla Giunta.

Riconosciuta la necessità di individuare non solo soluzioni tecniche ma anche strategie politiche, con la Dirigente del Servizio si è ritenuto particolarmente opportuno procedere, a mezzo di interviste semistrutturate, ad un confronto su questi temi con la Presidente dell'Assemblea e con il Presidente della 4^a Commissione. La prima in virtù del suo ruolo e di quello da lei rivestito all'interno del Progetto CAPIRe. Il secondo in considerazione della competenza per materia su un'importante clausola, quella inserita nella LR 2/03 che, a cinque anni dall'entrata in vigore, è stata oggetto di analisi, i cui esiti hanno costituito oggetto di un importante approfondimento sui temi della valutazione nel luglio scorso, in occasione della presentazione del rapporto sulla legislazione.

La mia frequenza quotidiana nel servizio e lo stretto contatto con il Servizio Coordinamento Commissioni, la collaborazione alla stesura dell'analisi sulla LR 2/03, e alla costruzione della clausola valutativa inserita nella LR 14/08 in materia di politiche giovanili oltre che la partecipazione a varie attività del servizio mi hanno consentito di "vivere" il clima organizzativo e di capire i ritmi, le competenze, carichi di lavoro, ecc.

La seconda parte, quindi consiste in una proposta di strumenti, strategie e processi compatibili con l'impianto normativo dell'ente, sostenibili con l'attuale organizzazione, condivisibili con l'approccio politico ideale alla valutazione.

Il confronto finale con la Dirigenza e Direzione Generale ha consentito alla proposta di conseguire l'ulteriore livello di dettaglio che viene esplicitato nel presente lavoro.

Desidero qui ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questo prodotto. Oltre alla Presidente dell'Assemblea, Monica Donini e al Presidente 4^a Commissione Tiziano Tagliani, il Direttore Generale dell'Assemblea, la Dirigente del Servizio Legislativo e Qualità della Legislazione, i funzionari dell'Ufficio analisi, la Dirigente del Servizio Coordinamento delle Commissioni e le PO delle Commissioni; i responsabili/referenti del NUVAl, del Servizio Programmazione e Valutazione della Direzione Agricoltura, del Servizio Programmazione e Valutazione progetti della Direzione cultura e formazione, e del Controllo Strategico.

Un particolare ringraziamento al Dott. Augusto VINO e al Dott. Marco SISTI, che mi hanno validamente supportato in questo percorso.

PARTE PRIMA

CONTROLLO, VALUTAZIONE E CLAUSOLE VALUTATIVE

Analisi del contesto

La Regione Emilia Romagna riconosce il ruolo fondamentale della valutazione nel produrre analisi e giudizi sugli effetti della politica regionale, nazionale, e comunitaria, unitariamente considerata. In piena sintonia con il Quadro Strategico Nazionale essa ritiene che la valutazione sia necessaria per migliorare e correggere l'azione pubblica nell'impostazione strategica, negli strumenti di intervento e nelle modalità attuative; per rafforzare l'impegno dell'azione pubblica nel raggiungere gli obiettivi prefissati; per alimentare il dibattito pubblico e la discussione partenariale; per aumentare la consapevolezza degli attuatori e per restituire informazioni ai destinatari sull'azione pubblica.

Dal Piano di valutazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) approvato dall'Assemblea Legislativa con Del. n. 180 del 25.06.2008

1. Il controllo sull'attuazione e la valutazione degli effetti delle politiche

Non solo nella Regione Emilia Romagna, ma in tutte le democrazie occidentali, attualmente, è l'esecutivo che sempre più spesso interviene nel processo di ideazione dei progetti di legge. Ciò in quanto dispone di risorse e di apparati che gli consentono di essere tempestivo, veloce ed efficiente nel cogliere i bisogni dei territori e in grado di costruire il consenso dei cittadini intorno alle scelte.

Le Assemblee Legislative pertanto, per poteri e competenze, possono e debbono qualificare il procedimento legislativo potenziando gli spazi della riflessione e della verifica, del chieder conto e del valutare. Aumentando la conoscenza e la consapevolezza sull'attuazione e sugli effetti delle politiche regionali si può migliorare il processo decisionale all'interno delle assemblee legislative. E' la stessa funzione legislativa, di programmazione e regolamentare, che deve essere esercitata in modo da assicurare il controllo sull'attuazione e la valutazione dell'efficacia delle politiche rispetto alle finalità e agli obiettivi dichiarati.¹

L'obiettivo del controllo dunque è quello di colmare il deficit informativo esistente tra chi detta gli indirizzi e chi poi istituzionalmente gestisce le politiche; specie in un momento storico ed in una Regione come l'Emilia Romagna, che legifera sempre più per settori, con leggi quadro, delegificando quanto più possibile.

La prospettiva dell'analisi e controllo deve essere qui interpretata in chiave di apprendimento e sviluppo, leggendo la politica attuata in termini di comprensione e soddisfazione dei bisogni, di capacità a produrre i necessari cambiamenti nel contesto di riferimento, di impatto sui territori.

A tal fine deve esistere una capacità autonoma dell'Assemblea di interloquire con i soggetti attuatori delle politiche, di chieder conto all'esecutivo ed ai soggetti attuatori di cosa e come è stato fatto dopo l'approvazione della legge. L'Assemblea deve poter capire che effetti si sono prodotti, e deve diffonderne i risultati promuovendo un processo virtuoso di apprendimento collettivo sugli effetti delle politiche, in grado di creare la base informata per la programmazione delle politiche di seconda generazione.

Il potere di controllo sui temi che saranno oggetto di riflessione e verifica si concretizza nel potere di decidere ex ante, nel momento dell'approvazione della legge, quali sono le informazioni che si renderanno necessarie per la valutazione e quali i soggetti che dovranno fornirle.

Questo tipo di controllo è, evidentemente, decisamente altro da quello ispettivo, che utilizza strumenti quali l'interrogazione, l'interpellanza, l'inchiesta e che attiene a esigenze spesso contingenti, non sistematiche né programmate, di confronto democratico con l'esecutivo.

¹ art. 45 del regolamento dell'Assemblea

2. le clausole valutative

Le clausole valutative introducono una forma di controllo programmato e sistematico, finalizzato alla fisiologica espansione della funzione legislativa, che mantiene l'attenzione e la responsabilità dell'Assemblea al di là del mero momento dell'approvazione; per l'intero ciclo di vita di una legge, fino alla sua successiva modifica o abrogazione.

Esse superano ed integrano il potere conferito ai consiglieri di accedere a tutti i dati dell'apparato², ed evolvono in modo qualificato quella generica richiesta di rendicontazione sulle attività svolte che è presente in vari testi di legge da alcune legislature.

Nel suo rango di articolo di legge la clausola incanala la riflessione del legislatore sulla ratio e sul nucleo degli obiettivi della legge nella prospettiva del cambiamento e degli effetti ultimi che si intendono produrre. In questo suo ruolo di "simbolo" dell'esercizio della funzione di controllo la clausola valutativa impone una selezione di dati e di informazioni prevedendone una lettura analitica orientata alla risposta a puntuali quesiti.

Le clausole valutative entrano a pieno titolo quale strumento di controllo nel sistema delle funzioni dell'Assemblea Legislativa dal momento della loro previsione nello Statuto³ e nel Regolamento dell'Assemblea della Regione Emilia Romagna. In questi atti fondamentali si afferma che la clausola valutativa consiste in un articolo di legge che detta i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori. E' altresì vero che le politiche vengono oggi solo in parte realizzate attraverso le leggi, e che pertanto la prospettiva valutativa dovrà essere estesa anche agli atti amministrativi. A tal fine le clausole valutative possono riguardare anche i regolamenti e gli atti attribuiti alla Giunta per l'attuazione delle leggi stesse, oltre che le attività degli uffici e delle agenzie regionali⁴. In assenza di clausola valutativa la Commissione Assembleare competente può decidere di svolgere missioni valutative⁵.

Tuttavia non è ancora fisiologica l'attitudine a volgere lo sguardo a ciò che succede dopo l'approvazione di una legge, o a considerare quale diritto/dovere dei consiglieri quello di occuparsi di ciò che è stato fatto pur in assenza di pressioni di modifiche normative o di fatti di cronaca che pongano in agenda temi legati alle scelte politiche operate attraverso le leggi.

“Diciamo che in teoria abbiamo preparato il contenitore, definiti gli abiti e valorizzata la funzione dal momento che è un'attività censita dallo statuto, abbiamo le clausole in molte leggi; siamo ancora molto in ritardo sulla capacità nostra di attivarci come valutatori, attraverso l'attività delle commissioni, abbiamo un problema di consapevolezza ancora non matura da parte dei consiglieri regionali che pur approvando la clausola non sono conseguenti all'impegno; in tre anni e mezzo nessun consigliere mi ha fatto presente clausole valutative scadute; continua a permanere questa difficoltà di comprensione del valore della valutazione tra esecutivo e legislativo” (M. Donini, Presidente dell'Assemblea Regionale).

3. Il Progetto CAPIRe e la Carta di Matera

La Regione Emilia Romagna, insieme a Lombardia, Piemonte e Toscana è tra le fondatrici del Progetto CAPIRe. Il progetto nasce nel 2002 con l'idea di “ridefinire modi e strumenti per rilanciare e dare maggiore efficacia alla funzione di controllo in seno alle assemblee”.

² art. 119 del regolamento dell'Assemblea

³ Art. 53 dello statuto

⁴ art. 50 c. 2 del regolamento dell'Assemblea

⁵ art. 50 c. 6 del regolamento dell'Assemblea

Nei primi anni di vita esso si è fatto promotore di una serie di attività volte a declinare la funzione di controllo negli atti fondamentali delle Regioni (Statuti e regolamenti) e nella loro prassi legislativa mediante l'introduzione di apposite clausole valutative, e di attrezzare sotto il profilo delle competenze le strutture tecniche dei Consigli e delle Assemblee Legislative per fornire un supporto adeguato alla funzione di controllo.

Dal 2006 la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ha deciso di farsi carico direttamente del progetto, allargandolo alle esperienze condotte in seno ad altre assemblee regionali.

Nel giugno 2007 viene sottoscritta la Carta di Matera, che costituisce un impegno comune dei consigli e delle assemblee legislative per consolidare le attività di controllo e valutazione. I dieci impegni approvati costituiscono *“gli obiettivi operativi di un programma di lavoro comune, sul versante del controllo e della valutazione”*⁶ che vuole superare le dichiarazioni d'intenti e rendere effettive le risposte alle sempre più forti esigenze di *accountability* dei territori e dei cittadini.

4. Le clausole valutative dal 2001 ad oggi

E' in una legge della Regione Emilia Romagna che viene inserita la prima clausola valutativa.

Si tratta dell'art. 55 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 *“Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo”*, e rappresenta una novità nel sistema delle rendicontazioni fin qui richieste dal Consiglio alla Giunta, disegnando un vero e proprio piano di valutazione su una legge particolarmente delicata per la sua portata innovativa su un settore strategico come quello abitativo.

La clausola indirizza tre tipi di attività che si avvicendano cronologicamente e per complessità crescente: un monitoraggio sull'attuazione a cadenza annuale, un'analisi sul processo di attuazione e sugli effetti degli interventi, a cinque anni dall'entrata in vigore della legge, e un'analisi di impatto, entro i tre anni successivi l'analisi di processo.

E' la Giunta il soggetto individuato per assolvere all'onere informativo e valutativo, potendo essa tuttavia avvalersi di osservatori, enti di ricerca o società di consulenza. I quesiti valutativi sono tali da richiedere l'applicazione di metodi quantitativi (es. grado di copertura delle domande di accesso) ma anche qualitativi (es. opinioni dei soggetti coinvolti sull'utilità degli interventi previsti).

La Giunta ha prodotto tre rapporti annuali, quindi, con il supporto dello staff di ricerca del Progetto CAPIRe, il Gruppo fattibilità delle leggi regionali del servizio legislativo e qualità della legislazione ha elaborato due note sull'attuazione.

Nel 2002 viene approvata una clausola valutativa nella L.R. 14 maggio 2002 n. 8 *“interventi a sostegno e sviluppo dell'aeroporto di interesse regionale”*. Anche qui è affidata alla Giunta l'analisi sul processo di attuazione e sugli effetti dei finanziamenti. Su questa clausola, al momento, non si sono avute relazioni di ritorno dalla Giunta.

Un'altra legge di particolare spessore e rilevanza dedica un articolo alla valutazione: è la LR 12 marzo 2003 n. 2 *“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*, che titola l'art. 51 *“monitoraggio e analisi di*

⁶I. Dare una risposta concreta all'esigenza di accountability democratica

II. Generare conoscenza condivisa sul funzionamento e i risultati delle politiche adottate, perseguendo una logica non partisan

III. Promuovere meccanismi legislativi e strumenti di lavoro che consentano di porre domande incisive sull'attuazione delle leggi e gli effetti delle politiche

IV. Destinare tempo e risorse certe alle attività di controllo e valutazione

V. Garantire l'esistenza e potenziare il ruolo di strutture tecniche altamente specializzate nel fornire assistenza al controllo e alla valutazione

VI. Investire nella formazione di una nuova figura professionale che abbia competenze adeguate nell'analisi e nella valutazione delle politiche pubbliche

VII. Gestire i processi informativi e mantenere alta l'attenzione sui loro esiti

VIII. Migliorare le capacità di interlocuzione e di dialogo con l'Esecutivo

IX. Divulgare gli esiti del controllo e della valutazione, sia all'interno che all'esterno dell'Assemblea

X. Allargare i processi decisionali e creare occasioni di partecipazione

impatto". La struttura è simile a quella della clausola della LR 24/01: si prevedono relazioni annuali sullo stato di attuazione e un'analisi di impatto entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

E' ancora una volta la Giunta il soggetto cui il Consiglio chiede conto non solo dell'attuazione ma anche della valutazione.

Anche la risposta a questa clausola prevede l'applicazione di metodi quantitativi (es. andamento della spesa sociale dei comuni) e qualitativi (es. valutazione del grado di soddisfacimento dei bisogni degli utenti, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati).

In considerazione della lunghezza e complessità del percorso di attuazione di questa legge si era individuata la strategia operativa in un gruppo di lavoro tra le strutture di Giunta e quelle del Consiglio; tale gruppo non era stato costituito formalmente, e di fatto aveva appena dato il via agli incontri quando il cambio di legislatura e la conseguente riorganizzazione interna alle strutture di Giunta ha, di fatto, rallentato i lavori. La Giunta non ha pertanto mai presentato le relazioni di ritorno. L'ufficio analisi del servizio legislativo dell'Assemblea ha quindi proceduto nella raccolta autonoma dei dati al fine di presentare, in occasione del sesto rapporto sulla legislazione e a cinque anni dall'entrata in vigore della legge, una relazione sullo stato di attuazione ed una prima analisi, poi presentata in un evento pubblico dedicato ai temi della valutazione il 18 luglio scorso.

Per la validazione e l'aggiornamento di alcuni dati economici si è in parte ricostruita la collaborazione con i funzionari di Giunta che avevano preso parte ai primi incontri del gruppo di lavoro.

Queste due esperienze sono attualmente le uniche che hanno, sia pure con difficoltà, conseguito qualche risultato in questo ambito di controllo.

In entrambi i casi sono risultati elementi di criticità il cambio di legislatura e la riorganizzazione delle strutture di Giunta.

Questo impone di prendere le necessarie cautele affinché la paternità politica della clausola sopravviva alla fine del mandato del relatore e la collaborazione con le strutture di Giunta poggia su strumenti meno precari, più formalizzati e incentivanti, in modo da superare le possibili mobilità del personale e i processi di riorganizzazione delle strutture.

Negli anni successivi sono state introdotte clausole valutative in diverse leggi connotate da rilevanza e strategicità, con quesiti valutativi puntuali, alcuni dei quali con un certo grado di complessità e onerosità.

La consapevolezza dell'onerosità della valutazione e l'impegno a sostenerlo hanno portato ad introdurre nella clausola un apposito comma atto a destinare idonee risorse alla valutazione. E' un passaggio importante atto per riconoscere, valorizzare e investire nell'impegno alla valutazione che si consolida e si rafforza nel momento in cui questo elemento viene individuato quale contenuto essenziale della clausola dall'art. 50 c. 4 lett. d) del regolamento dell'Assemblea.⁷

Ma nel corso degli anni matura anche un'altra importante consapevolezza, ed è quella relativa all'attribuzione di competenza della valutazione. A partire dalla quarta clausola, infatti, si pone in capo all'Assemblea e non più alla Giunta, il compito di valutare gli effetti delle politiche. La Giunta mantiene l'onere informativo che assolve nel fornire alla Commissione competente una relazione documentata atta a rispondere a determinati quesiti valutativi, ma non più quello valutativo. Resta dunque all'esecutivo il compito di render conto dell'attuazione e dei suoi effetti selezionando le informazioni da dare alla Commissione; va invece all'Assemblea il compito di valutare se le politiche attuate rispondono agli obiettivi che il legislatore si era proposto di raggiungere con la legge.

⁷ Questa consapevolezza della necessità di destinare risorse si sta diffondendo nella varie Regioni: così, ad esempio, il conferimento di idonee risorse per la valutazione in Toscana è operato attraverso idonee poste di bilancio del consiglio (art. 49 c. 4 dello statuto);

Questa maturazione di consapevolezza sulla separazione dei poteri è rimessa in discussione quando, come talvolta avviene, i progetti di legge approvati in Giunta recano già una clausola valutativa; tuttavia questo risulta un dato comune ad altre regioni.

Le clausole introducono quasi sempre due tipi di controllo in capo all'Assemblea Legislativa: il controllo sull'attuazione della legge e degli interventi in essa previsti e la valutazione dei risultati ottenuti.

Lo strumento informativo è sempre la relazione della Giunta; si rileva che la relazione ha prevalentemente cadenza triennale; questo perché essendo le clausole inserite in leggi complesse e di ampio respiro necessitano di tempi più lunghi per essere attuate e per produrre i primi risultati osservabili.

Nelle prime due clausole si prevede anche la possibilità di avvalersi di enti e istituti di ricerca; talvolta si dà alla Giunta la possibilità di farsi supportare da organismi e soggetti che per il loro ruolo istituzionale possono efficacemente favorire la raccolta di informazioni.

In tre clausole (LR 15/07 e LR 24/01 e LR 14/08) si prevede la possibilità, per la Commissione competente, di procedere ad audizioni di organi consultivi e di altri osservatori qualificati, e, nella LR 24/01, anche dei rappresentanti delle strutture e delle società eventualmente incaricati dell'analisi. Nella LR 14/08 si prevedono, per la prima volta, *“forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori e i giovani riguardo l'efficacia degli interventi realizzati”*.

In sole due clausole si prevede espressamente di dare idonea pubblicità agli esiti della valutazione. Per quanto riguarda il drafting si nota che l'espressione *“valutazione d'impatto”* è presente nella prima e nella terza clausola; mentre *“monitoraggio”*, presente nella prima e nella terza, ricompare, dopo anni di assenza, nella clausola della recente LR 14/08. Il termine *“valutazione”* è completamente assente nella clausola della LR 14/08, dove viene utilizzato il termine *“controllo”*.

Tab. 1 - Contenuti delle clausole

legge	Commissione	materia	controllo sull'attuazione	valutazione dei risultati	Monitoraggio	Analisi impatto	Tempistica della relazione	soggetto con onere informativo	supportato da	soggetto cui vanno rese le informazioni	Risorse destinate	pubblicità dei risultati
24/01	3	edilizia	x	x	x	x	annuale+entro 5° anno (processo) + entro 8° anno (impatto)	GR	osservatorio reg+ enti & soc ricerca			
8/02	3	trasporto	x	x			annuale + ultima al 3° anno	GR	enti & soc ricerca	Assemblea		
2/03	4	sociale	x	x	x	x	annuale+entro 5° anno (impatto)	GR		Assemblea		
5/04	4	sociale	x	x			triennale	GR	osservatorio reg	Commissione /ass	x	
11/04	1	ICT	x	x			biennale	GR		ass.+comm	x	x
17/05	5	lavoro	x	x			triennale	GR	osservatorio reg	Commissione	x	x
3/06	5	cultura	x	x			triennale	GR		Commissione		
6/06	2	cooperazione	x	x								
12/06	5	cultura	x	x			triennale	GR		Commissione		
2/07	5	turismo	x	x			triennale	GR	osservatorio reg	Commissione	x	
15/07	5	istruzione	x	x			trien+ al 2° anno	GR		ass.+comm	x	
14/08	5	Pol. giovanili					triennale	GR e destinatari		commissioni		

Lo strumento previsto per la conoscenza dei dati e delle informazioni è sempre la relazione della Giunta, i cui contenuti vengono orientati dai quesiti contenuti nella clausola.

Un aspetto di interesse ricorrente, e che evoca le richieste di rendicontazione pre-clausola, è quello delle risorse impiegate e dei destinatari raggiunti; spesso si chiede conto dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge; qualche volta si chiede di conoscere quali interventi sono stati concretamente realizzati per attuare le finalità astrattamente indicate dalla legge. Il tema della valutazione della qualità e dell'efficacia è contemplato nelle prime quattro clausole. Nella LR 5/04 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri" si pone una richiesta informativa che non trova simili in altre clausole, che consiste nel voler conoscere le "percezioni e gli atteggiamenti prevalenti" riguardo al fenomeno oggetto di disciplina. Solo in tre leggi si chiede di evidenziare le criticità emerse; in altre tre leggi vengono richieste informazioni oltre che sull'attuazione degli interventi previsti, anche sulle loro caratteristiche e modalità di funzionamento.

Tab. 2 - oggetti dei quesiti valutativi

legge	Commis sione	materia	Capacità della legge di produrre cambiamenti	Effetti prodotti dai nuovi strumenti introdotti	Risorse impiegate, destinatari raggiunti	Attuazione degli interventi previsti	Loro Caratterist iche e funzionam ento	Tipologia di interventi realizzati per le finalità della legge	Criticità emerse, proposte di modifica	Qualità ed efficacia degli interventi
24/01	3	edilizia	x	x	x	x	x			x
8/02*	3	trasporto	x	x	x	x				
2/03	4	sociale	x	x	x	x				x
5/04	4	sociale	x		x			x		x
11/04	1	ICT	x	x		x			x	x
17/05	5	lavoro	x	x	x		x			
3/06	5	cultura			x	x	x			
6/06	2	cooperazione			x	x				
12/06	5	cultura	x	x				x	x	
2/07	5	turismo	x	x	x					
15/07	5	istruzione		x	x			x		
14/08	5	Pol. giovanili			x	x		x	x	x

Spesso la clausola va letta nel combinato disposto di altri articoli di legge che enfatizzano, arricchiscono, forniscono ulteriori sfaccettature all'evaluando; nel caso della LR 14/08, poi, è stato presentato un ordine del giorno che rafforza e specifica alcuni aspetti della valutazione della legge dedicata alle politiche per le giovani generazioni.

Una delle maggiori criticità finora rilevate nell'applicazione della clausola valutativa attiene alla fluidità del percorso di messa a disposizione dei dati, attraverso il meccanismo delle relazioni di ritorno che le clausole fino a qui hanno sempre affidato all'esecutivo.

Da un punto di vista teorico il rischio è che i dati e le informazioni che vengono chiesti ai soggetti attuatori sono quelli che la Giunta ritiene di dovere chiedere per le proprie finalità, e vengono elaborati secondo le logiche delle competenze istituzionali dei vari settori di Giunta, finalità a volte "casualmente" coincidenti con quelle identificate dalla clausola, a volte diverse.

Dalle esperienze raccolte in un confronto con le altre Regioni fin qui più attive su questi temi (Lombardia, Toscana, Piemonte e Friuli) e dall'unica esperienza di relazioni di ritorno ex LR 24/01 si possono cogliere alcuni elementi cui porre attenzione. Le relazioni hanno potenzialità inesprese in termini di ricchezza di dati, ma spesso non sono costruite in modo da dare risposte alle domande formulate nelle clausole. Spesso contengono molti dati, ma se non sono ben organizzati perdono in termini di capacità informativa. A volte i dati possono essere lacunosi o carenti, precludendo le risposte esaustive ai quesiti, oppure ridondanti creando inutili ripetizioni a danno della stessa comprensione; oppure possono essere non aggiornati, alimentando interpretazioni ed analisi

scorrette. Occorre dunque che le relazioni vengano strutturate per dare risposte alle domande formulate dalle clausole, ancorché costruite utilizzando dati ed informazioni raccolti ed elaborati per altre finalità.

Un'altra opportuna avvertenza è quella della duplicazione degli atti ed alla ridondanza: i soggetti attuatori, molto spesso enti territoriali, sono oberati da richieste continue e provenienti da più parti, di rendicontazione ed informazioni. Per razionalizzare, semplificare, economizzare gli oneri informativi gravanti sugli attori il raccordo con le strutture della Giunta è indispensabile anche qualora il legislatore dovesse decidere di non richiedere la relazione di ritorno.

Inoltre, per gli enti attuatori e i cittadini la regione è unica! Risulterebbe ridicolo che i due rami, legislativo ed esecutivo, chiedessero la stessa informazione due volte agli stessi soggetti.

5. le attività informative extra clausole


Se è vero che le clausole valutative introducono un preciso disegno da parte del Legislativo rispetto alla volontà di esercitare le proprie prerogative del controllo su quella legge, è anche vero che esse non esauriscono la previsione delle forme di rendicontazione e verifica degli esiti poste in capo alla Giunta e agli altri soggetti attuatori.

5.1 Ex lege

Delle 680 leggi vigenti, 94, di cui 12 contenenti clausole valutative – il 13,8% del totale – contengono disposizioni dedicate alla rendicontazione e al controllo.⁸

Con riferimento all'arco temporale, si nota che sono prevalentemente le politiche sviluppate nelle ultime due legislature a prevedere strumenti informativi utili a supportare l'Assemblea nello svolgimento della sua funzione di controllo.

Tab. 3 - leggi contenenti oneri informativi nel tempo




Con riferimento alla distribuzione per Commissione, con la specificazione dell'attribuzione delle clausole per Commissione di competenza, si veda la seguente tabella.

⁸ dati aggiornati alla data del 30.09.2008 e determinati attraverso la banca dati della Regione cercando nelle leggi vigenti i riferimenti alle forme di rendicontazione di tipo non meramente economico ed in particolare attraverso la ricerca per le parole chiave: rendicontazione, valutazione, monitoraggio, clausola, rapporto, rendiconto, informa, valuta

Tab. 4 - distribuzione per Commissione competente delle leggi contenenti oneri informativi

Commissione	materie	leggi	% sul totale	Clausole valutative	% sul totale
1	Bilancio, affari generali e istituzionali	19	20	3	25
2	Politiche economiche	10	11	1	8
3	Territorio, ambiente, mobilità	15	16	1	8
4	Politiche per la salute e politiche sociali	20	21	2	17
5	Turismo, cultura, scuola, formazione, lavoro, sport	27	29	5	42
6	Attuazione dello statuto	3	3	0	0

Grafico 1 - leggi vigenti con oneri informativi suddivise per Commissione di competenza



Si nota che è la 5^a Commissione, *Turismo, cultura, scuola, formazione, lavoro, sport*, ad avere il maggior numero di previsioni informative all'interno di leggi di competenza; coerentemente con questa evidenza la 5^a è anche la Commissione che ha utilizzato maggiormente la clausola valutativa.

Si nota altresì che nelle leggi che prevedono la partecipazione della Regione a Fondazioni, associazioni, società, viene sempre prevista una relazione sull'attività svolta, da parte della Giunta o direttamente del soggetto partecipato. Questo tipo di leggi è particolarmente diffusa in quelle di competenza della 1^a e della 5^a Commissione.

Alcune di queste disposizioni sono molto vicine alle clausole valutative, chiedendo conto alla Giunta in modo puntuale sull'attuazione di specifici aspetti, e non rinviando a generiche relazioni/rendicontazioni sull'attività svolta.

E' questo il caso, ad esempio, della LR 20/94 "norme per la qualificazione dell'impresa artigiana", che prevede la presentazione annuale da parte della Giunta alla competente Commissione consiliare del rendiconto dell'attività gestionale, accompagnato da una "relazione analitica che evidenzia gli obiettivi previsti e conseguiti, le problematiche emerse nella gestione e nella realizzazione degli interventi, i risultati conseguiti".

Talvolta viene addirittura richiesta un'attività valutativa alla Giunta: è questo il caso della LR 25/88 "programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS", che prevede la presentazione da parte della Giunta di una relazione sull'evoluzione della malattia e sull'efficacia degli interventi adottati per combatterla e prevenirla.

Analogamente, e frequentemente nel caso di leggi relative alla partecipazione della regione ad enti, il legislatore detta gli indirizzi all'esecutivo prevedendo che, nella convenzione che regola i rapporti tra le parti, vengano disciplinati il sistema di rendicontazione e di analisi dei risultati delle attività svolte.

5.2 Extra legem

Se è vero che le clausole valutative, fino a qui, non sono state in grado di innescare un percorso fluido e virtuoso di attività informativa di ritorno dal soggetto attuatore all'organo elettivo, è anche vero che sarebbe sbagliato concludere che queste "relazioni informative" tra l'esecutivo ed il legislativo non esistono.

Infatti, l'esigenza di colmare il deficit informativo esistente tra chi detta gli indirizzi e chi poi istituzionalmente gestisce le politiche è sentito all'interno delle commissioni, che esercitano le prerogative loro conferite chiedendo conto delle scelte attuative e degli esiti conseguiti principalmente alla Giunta, ma anche ad altri soggetti attuatori, mediante gli strumenti previsti nello statuto e nel regolamento.

Al di là delle clausole valutative contenute in alcune leggi di particolare spessore e rilevanza, molte sono le leggi, i piani, i programmi che contengono richieste informative atte a monitorare il percorso di attuazione, a rendicontare attività e risorse, o a chieder conto del raggiungimento degli obiettivi previsti.

In tal senso, vanno importanti atti recentemente approvati dall'Assemblea⁹: il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2007-2013, e il Piano Sociale e Sanitario 2007-2010; allegato al primo vi è un vero e proprio piano di valutazione unitario, nel secondo, al cap. 1 punto 1.4 "monitoraggio e valutazione" un indirizzo chiaro alla valutazione partecipata, interpretata come "*processo di apprendimento collettivo dei soggetti che insieme concorrono alla realizzazione delle politiche sociali e socio-sanitarie pubbliche, che, anche grazie alla valutazione, imparano a "governare" insieme un sistema locale di servizi*".

Ancora, esistono attività informative che la Giunta realizza nei confronti delle commissioni senza che questo sia richiesto dai consiglieri, né previsto dalla legge. Queste attività riguardano a volte la preventiva analisi di problemi emergenti cui la Giunta intende rispondere con un progetto di legge; altre volte la disamina su fatti o attività di materie di pertinenza dell'Assessorato su cui si risveglia l'interesse dell'opinione pubblica a seguito di fatti di cronaca; o ancora temi che entrano nell'agenda politica a vario titolo pur non dando luogo ad iniziative di legge. Momenti informativi e di confronto importanti tra l'Assessorato e la Commissione a volte attengono alla valutazione congiunta sull'opportunità di procedere mediante legge a disciplinare determinate materie¹⁰. La portata del momento informativo qui è diretta ad una valutazione ex ante, ma spesso si fonda su elementi di valutazione ex post. Dalle testimonianze raccolte si evince che questa modalità ha portato, in qualche caso, al ritiro di progetti di legge, su cui la Commissione, più informata, ha ritenuto più opportuno procedere mediante atto amministrativo.

Dai colloqui intercorsi con le PO delle commissioni emerge che non vi sono modalità definite o strutturate per la circolazione di queste informazioni: esse vengono spesso veicolate dall'Assessore competente, a volte supportato dai tecnici dell'Assessorato; spesso si tratta di relazioni scritte, preventivamente fatte pervenire ai consiglieri; a volte presentate col supporto di slide, poi consegnate alla Commissione. Talvolta, durante la presentazione, vengono richiesti chiarimenti o integrazioni, che poi vengono soddisfatte in un rapporto diretto tra consigliere e Assessorato.

⁹ Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 180 del 25 giugno 2008 E con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 175 del 22 maggio 2008 è stato approvato dall'Assemblea il Piano sociale e sanitario 2008-2010 della Regione Emilia Romagna

¹⁰ È il caso del "*percorso nascita*" e delle "*unità di senologia*" su cui la 4^a Commissione ha effettuato insieme all'Assessorato alla Sanità approfondimenti che hanno poi portato al ritiro di progetti di legge presentati, dopo aver valutato l'atto amministrativo lo strumento di disciplina più idoneo.

In ordine di frequenza ed intensità decrescente si distinguono tre tipi di attività informative:

- *informazioni non dovute e non richieste (es. in vista della predisposizione/approvazione di un PdL; a seguito di fatti/eventi/emergenze; quando un problema collettivo entra in agenda, ecc.)*
- *risposte a informazioni sollecitate dalla Commissione, in vista della predisposizione di un PdL ovvero su atti/fatti posti all'attenzione dalla cronaca o entrati nell'agenda politica*
- *informazioni dovute ai sensi di legge (clausole valutative ovvero obblighi di rendicontazione ex lege)*

Solo in un caso, occorso nella precedente legislatura, si è utilizzato lo strumento dell'udienza conoscitiva per valutare l'andamento di una legge. E' il caso della prima Commissione in cui, a seguito del trasferimento di competenze alle Province in materia di agricoltura, si è ritenuto opportuno di "fare il punto della situazione" utilizzando uno strumento quale l'udienza conoscitiva, fino a quel momento agito solo per i progetti di legge.




Fig. 1 - problemi e prospettive

PARTE SECONDA

LA RIVISITAZIONE DELLE CLAUSOLE VALUTATIVE E DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

La prima parte, dedicata all'analisi del problema e del contesto, si è conclusa con uno schema che sintetizza le possibili cause del problema oggetto di studio. Queste sono state raccolte dai numerosi colloqui e confronti intervenuti sul tema con i tecnici dei servizi interessati e con i politici intervistati, oltre che dalla quotidiana osservazione dell'ambiente e del contesto. Attraverso questi strumenti ritengo altresì di avere individuato prospettive concrete e fattibili per poter "traghetare" le clausole valutative e la valutazione delle politiche in Emilia Romagna, *"dal potenziale alla cinetica"*¹¹.

1. alla ricerca della paternità politica per le clausole valutative

Ritengo che un tema di estrema delicatezza ed importanza per il successo delle clausole valutative sia quello della paternità politica della clausola, ossia l'individuazione di un organo o soggetto che abbia, più degli altri, la responsabilità politica della valutazione di una legge contenente una clausola valutativa. L'individuazione di un referente politico preciso, consentirebbe, tra l'altro, allo staff tecnico dedicato, di avere un'interfaccia ben definito, che gli conferirebbe anche una maggiore legittimazione.

"Bisogna affidare una responsabilità di carattere politico istituzionale e individuarla con certezza, in modo che diventi un dovere e non un optional lasciato alla buona volontà" (M. Donini)

Varie sono state le ipotesi vagliate, a partire da una ricognizione delle scelte operate in altre regioni e da uno studio sugli strumenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell'Assemblea, poi sottoposte allo sguardo di opportunità politica e di fattibilità tecnica in colloqui avvenuti sul tema con la Presidente dell'Assemblea Legislativa, Monica Donini, e con il Direttore Generale dell'Assemblea Legislativa, Luigi Benedetti.

La prima soluzione presa in esame è stata quella della figura del relatore. Il relatore di un progetto di legge è un consigliere nominato non appena l'atto di iniziativa legislativa è presentato all'Assemblea; questo svolge nei confronti della legge un vero e proprio ruolo di tutoraggio avendo il compito d'istruire e seguire l'iter complessivo del progetto di legge assegnato. Tuttavia esso termina il suo compito al momento dell'approvazione della legge da parte dell'aula, momento a partire dal quale, come afferma il Presidente Tagliani, *"la legge appartiene alla comunità regionale, ed è questa comunità che deve risponderne"*.

Anche ammesso di voler mantenere questa forma di tutoraggio della legge limitatamente alla clausola valutativa, rimarrebbe il problema della fine del mandato, che non potrà certo coincidere con i tempi della clausola. Andrebbe pertanto in questa ipotesi previsto, al termine del mandato, un necessario passaggio di consegne con relativa presa in carico da parte del Presidente della Commissione competente per materia.

La seconda ipotesi presa in considerazione è quella dell'attribuzione della responsabilità delle clausole all'Ufficio di Presidenza. Questo, quale organo collegiale che ha sia un ruolo di promotore delle attività di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle

¹¹L'espressione in corsivo è mutuata dall'intervista rilasciatami dalla Presidente dell'Assemblea Legislativa, Monica Donini

funzioni Assembleari ma anche funzioni di coordinamento dei lavori delle commissioni, potrebbe rappresentare una scelta in grado di dare rapido impulso al tema della valutazione.

La terza ipotesi esaminata prevede l'attribuzione della tematica "valutazione delle politiche e clausole valutative" ad una Commissione ad hoc, che potrebbe essere la 6^a "attuazione dello Statuto", in considerazione del fatto che le clausole valutative sono strumenti introdotti col nuovo Statuto ovvero la 1^a "Bilancio, affari generali e istituzionali" in qualità di Commissione di garanzia, presieduta da un Consigliere di minoranza.¹²

Ciò consentirebbe a questa Commissione di acquisire una competenza specialistica nel selezionare le leggi in cui inserire la clausola, e anche di sviluppare la capacità di individuare altri ambiti di approfondimento, di instaurare rapporti privilegiati con i soggetti attuatori, di mantenere rapporti costanti con le altre commissioni referenti, di individuare temi per missioni valutative.

In tal caso lo staff tecnico diventerebbe il supporto tecnico forte della Commissione, e ne risulterebbe particolarmente legittimato; questo presume però che la struttura tecnica sia adeguata in termini di risorse e competenze al livello di richieste più alto che evidentemente, una Commissione dedicata, potrebbe porre. Se così non fosse si rischierebbe l'effetto boomerang.

De iure condendo si potrebbe prevedere di integrare questa Commissione con la presenza dei presidenti delle altre commissioni, in modo da renderla più forte, autorevole e istituzionalmente prestigiosa; ovvero si potrebbe prevedere l'istituzione di un comitato paritetico con autorevoli rappresentanze di maggioranza e opposizione in ugual misura, in modo da garantire uno spazio di imparzialità ed effettiva neutralità, che sgombrerebbe definitivamente dalla "valutazione delle politiche" l'equivoco della "valutazione politica".

Tuttavia queste ipotesi paiono poco adatte all'attuale assetto politico-organizzativo dell'Assemblea Legislativa, delineatosi con lo statuto ed il regolamento di recente approvazione; allo stato attuale, anche a parere della Presidente Donini, il tema della valutazione, come quello comunitario, devono diventare patrimonio culturale di tutti, e disseminati nelle varie commissioni in base ad una competenza per materia di intervento.¹³

"Io non credo che funzioni una Commissione ad hoc se poi non si modifica la dimensione culturale. Vanno cambiate le abitudini mentali, e questo lo fai attraverso il cimento pratico. Non credo all'alta specialistica su alcuni ambiti, che devono invece diventare un modo di essere della struttura in sé e di tutti i legislatori" (M. Donini)

Questa volontà di diffusione spalmata su tutti della responsabilità politica su questi temi piuttosto che su un organismo dedicato rende l'obiettivo più alto. Questa impostazione, tuttavia, porta con sé il rischio di qualcosa che per esser di tutti, in realtà poi non sia davvero di nessuno; deve pertanto essere accompagnata da alcune strategie di intervento che ne garantiscano la tenuta e la durata.

¹² Scelte di questo tipo sono state fatte in Friuli, con la creazione di una Commissione bipartisan ad hoc, in Liguria e in Abruzzo, dove si affida ad una Commissione di vigilanza, presieduta da un consigliere di minoranza, il compito di presidiare la realizzazione dei programmi.

In Umbria, invece, con la creazione di un comitato paritetico per la valutazione e il controllo, si è inteso aiutare la Commissione referente ad esercitare meglio la funzione e garantire il regolare funzionamento degli strumenti dedicati al controllo, quasi una funzione tecnica, una sorta di mediatore più autorevole in quanto costruito da politici, ma con funzioni tecniche, supportato dalla struttura tecnica che ai sensi dello statuto deve esprimere pareri obbligatori sulla qualità dei progetti normativi.

¹³ Tale impostazione è analoga a quella della Regione Toscana, che lascia alle commissioni nelle materie di loro competenza, la funzione del monitoraggio valutazione controllo sugli effetti prodotti dalle politiche regionali.

2. la strategicità delle commissioni

Perché la valutazione delle politiche diventi attitudine e patrimonio culturale, e comprendere gli effetti delle leggi sia sentito come un diritto/dovere dell'Assemblea, oltre che funzione statutaria, occorre che essa maturi all'interno delle commissioni.

Le commissioni infatti, per competenze e poteri¹⁴, sono l'organo più vicino ai soggetti attuatori delle politiche, e in quanto tali in grado di animare e stimolare la circolazione di informazioni, la riflessione e il dibattito sui temi di specifica attribuzione.

Tra l'altro, è a loro specifico supporto che finora l'ufficio di presidenza ha interpretato la prerogativa prevista dall'art. 43 dello statuto di promuovere *“le attività di informazione, di consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle funzioni Assembleari”*

Tuttavia, puntare sulle commissioni quale luogo istituzionale in cui si sviluppa l'esigenza di una lettura analitica delle informazioni, e una riflessione informata sugli effetti delle leggi nelle materie di rispettiva competenza, e infine una cultura della valutazione, passa attraverso tre indispensabili condizioni:

1. l'attribuzione della paternità politica della clausola valutativa al Presidente della Commissione;¹⁵
2. l'ampliamento e la qualificazione delle occasioni di analisi, valutazione e controllo all'interno delle commissioni al di là delle clausole valutative;
3. la qualificazione ed il rafforzamento del rapporto tra i tecnici delle commissioni e quelli del servizio legislativo potenziando la funzione di supporto ai lavori delle commissioni dell'ufficio analisi.

3. il ruolo del Presidente della Commissione

Per l'attuale assetto politico-organizzativo della Regione, il Presidente di Commissione pare essere il soggetto più idoneo ad assumere la paternità politica della clausola. Ciò in quanto luogo del collegamento tra la Commissione e l'Ufficio di Presidenza, rappresentante delle istanze della propria Commissione alla conferenza dei presidenti di gruppo, propositivo delle iniziative di consultazione e partecipazione.

¹⁴ Le commissioni possono chiedere al Presidente della Giunta e agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito a mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, nonché sullo stato di attuazione di leggi dello Stato o della Regione e di tutti gli altri atti amministrativi di loro competenza (art. 39 c. 12 del regolamento dell'Assemblea); l'Assemblea, tramite le sue commissioni, favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni al procedimento legislativo nelle forme stabilite dal regolamento, dagli atti e dalle norme vigenti, nonché dal protocollo di consultazione (art. 42 c. 1 del regolamento dell'Assemblea); Enti, organismi e associazioni possono far pervenire osservazioni, proposte e richieste di essere ascoltati su temi attinenti alle competenze della Regione, che sono esaminate dalle relative commissioni (art. 42 c. 3 del regolamento dell'Assemblea)

¹⁵ **Art. 15 del regolamento dell'Assemblea** *“Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di presidenza delle commissioni Assembleari”*

1. Il Presidente della Commissione convoca in prima seduta i commissari, i quali procedono all'elezione dei vicepresidenti.

2. Il Presidente della Commissione convoca e presiede i lavori della Commissione e mantiene i rapporti con il Presidente e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea. Il Presidente inoltre:

a) propone alla Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza della Commissione stessa, di nominare il relatore del progetto di legge; il nominativo del relatore è comunicato all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, a tutti i consiglieri e alla Giunta;

b) sovrintende alle modalità di organizzazione dei lavori e al funzionamento della Commissione, al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei doveri dei singoli consiglieri;

c) partecipa alle riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo ai sensi dell'articolo 16 e rappresenta le eventuali proposte o considerazioni della Commissione stessa.

3. I vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella direzione della Commissione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito alternativamente dai vicepresidenti.

4. Spetta all'Ufficio di presidenza delle commissioni:

a) valutare gli atti e le proposte pervenute, anche da singoli consiglieri, e le richieste di precedenza della Giunta;

b) predisporre l'ordine del giorno della seduta;

c) proporre alla Commissione, sentito il relatore, il calendario delle consultazioni, delle udienze conoscitive, delle audizioni e di ogni altra iniziativa.

Tale scelta è del resto coerente con l'approccio che il regolamento dell'Assemblea tiene nei confronti della funzione di controllo e sulle clausole valutative; infatti l'art. 50 c. 5 del regolamento, attribuisce all'Ufficio di Presidenza il compito di esaminare la documentazione proposta in risposta alla clausola col supporto tecnico delle strutture regionali al fine di sottoporne poi le relative valutazioni alla Commissione.

Inoltre, anche per le modalità con cui viene eletto, risulta essere una figura di particolare autorevolezza, garante di alta rappresentatività e in grado di coniugare la visione specialistico-settoriale con quella d'insieme.

Tale scelta garantisce altresì il mantenimento dell'attenzione sulla clausola, al di là della legislatura in cui essa ha visto la luce. Infatti, all'avvio della legislatura, possono facilmente essere realizzati meccanismi di "presa in carico" da parte dei Presidenti delle Commissioni neo insediate delle leggi e delle clausole nei settori di rispettiva competenza. A cura del servizio commissioni in collaborazione con l'ufficio analisi del servizio legislativo, potranno essere predisposti, per ciascuna Commissione, l'elenco delle leggi del settore, con lo schema aggiornato dell'iter attuativo e, nel caso si tratti di leggi contenenti clausole valutative, il relativo scadenziario e l'elenco degli adempimenti già svolti nella legislatura precedente.

Per aprire una riflessione sui temi di più ampio respiro della valutazione e del controllo, la sede politica ideale pare essere rappresentata dalla "conferenza" dei Presidenti di Commissione, eventualmente allargata alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta.

La "Conferenza" dei presidenti di Commissione è uno strumento di recente introduzione nella prassi dell'Assemblea, non previsto da statuto e regolamento, ma che risulta particolarmente efficace per la trattazione di tematiche trasversali, per finalità di coordinamento e di integrazione. Questa potrebbe diventare anche la sede della riflessione comune e della programmazione Giunta del fabbisogno informativo delle commissioni; dell'analisi e del confronto, in chiave di apprendimento, degli esiti delle politiche. Utilizzare la "conferenza" quale sede del confronto politico alto sui temi della valutazione consentirebbe, tra l'altro, di far ricadere in maniera omogenea sulle singole commissioni la consapevolezza della strategicità della funzione del controllo tra quelle di competenza degli eletti.

Integrare tale sede con la presenza del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, poi, potrebbe rappresentare una soluzione strategica per la definizione di sinergie e collaborazioni tra Giunta e Assemblea funzionali a percorsi virtuosi di approfondimento e di apprendimento comune sugli effetti delle politiche, oltre che di individuazione di strumenti e momenti di diffusione e condivisione delle informazioni con i cittadini.

Il Sottosegretario è, infatti, in base al regolamento dell'Assemblea, un importante anello di congiunzione tra gli organi di Giunta ed Assemblea, partecipando ai lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e della Conferenza dei Presidenti di gruppo, senza diritto di voto ma con la facoltà di riferire direttamente su temi afferenti le funzioni attribuitegli dal Presidente della Giunta ¹⁶

4. qualificazione delle attività di analisi e controllo in Commissione

Dopo aver analizzato precedentemente (parte I, cap. 5.2) quante quali informazioni circolano all'interno delle commissioni e senza volere inquadrare tale flusso informativo in regole che farebbero perdere spontaneità e quelle dinamiche che attengono alla politica, ritengo possa essere opportuno fornire alle commissioni un servizio qualificato in grado di accompagnare e supportare la lettura in chiave analitico-valutativa delle informazioni più rilevanti in modo da far gradualmente crescere l'attitudine e l'abitudine alla valutazione al di là di quella istituzionalmente prevista dalle

¹⁶ Art. 21 c. 2 del regolamento dell'Assemblea

clausole valutative. Questo consentirebbe, tra l'altro, di offrire agli eletti strumenti e argomenti più informati di risposta agli elettori.

Sostenere che la crescita e lo sviluppo quali-quantitativo delle attività di controllo e valutazione passa attraverso le commissioni rende opportuna una valorizzazione delle Posizioni Organizzative (PO)¹⁷, che rivestono un ruolo di "cerniera" di raccordo tra le varie strutture di Assemblea e quelle di Giunta per le attività legate alle competenze delle commissioni. Esse infatti, all'interno dell'Assemblea, oltre ad essere le figure che istituzionalmente hanno le maggiori conoscenze e competenze tecniche nelle materie attribuite alla Commissione di appartenenza, sono anche quelle che instaurano una relazione quotidiana con le strutture tecniche di Giunta.

Innestare queste prerogative con una competenza metodologica di base in materia di analisi e valutazione può rappresentare, a livello tecnico, un tassello cruciale per il successo delle clausole valutative. La valorizzazione delle PO nel contesto dei processi di controllo le renderebbe attente sentinelle dei bisogni dei consiglieri, intermediari qualificati orientati non solo ai temi procedurali delle commissioni, ma anche alla piena realizzazione delle funzioni degli eletti.

In tal senso è importante:

- aggiornare il percorso formativo attuato nel 2004 col Progetto CAPIRe. Esso andrebbe mirato a sviluppare la capacità di attivare in maniera efficace e mirata l'ufficio analisi del servizio legislativo, a supporto delle commissioni; l'attitudine al lavoro di rete; la competenza di base per prendere parte al processo di costruzione e di risposta delle clausole valutative;
- strutturare una procedura volta al monitoraggio sull'attuazione delle leggi. Questa integrerebbe, completandola, l'attività già implementata dal Servizio Segreteria dell'Assemblea Legislativa ex 103 c.3 del regolamento dell'Assemblea, volta al monitoraggio degli atti di indirizzo in senso stretto: mozioni, ordini del giorno, ecc. Ciò è in linea sia con un'interpretazione letterale dell'art. 103, che al comma 1 include a pieno titolo tra gli atti di indirizzo politico le leggi, sia con l'interpretazione autentica della Presidente Donini, che esclude dal tipo di monitoraggio ivi previsto solo le leggi provvedimento;
- includere le Posizioni Organizzative delle Commissioni nell'intero processo di costruzione e risposta alle clausole valutative.

5. il ruolo dell'ufficio analisi del servizio legislativo dell'Assemblea

L'obiettivo sopra descritto non si consegue necessariamente strutturando le commissioni in modo da dar loro autonomia di competenze tecniche; bensì rendendo agevole alla Commissione e ai consiglieri l'accesso a servizi di rete.

Il Servizio Legislativo e Qualità della Legislazione potrebbe diventare l'interfaccia per le commissioni non solo per quanto attiene al più tradizionale ruolo di supporto giuridico che si realizza con l'espressione di pareri, ma anche la porta di accesso diretta a dati, informazioni, analisi e valutazioni che possono rendere più informato e qualificato il ruolo dei consiglieri.

Nel caso di relazioni preventivamente inviate alla Commissione, o su richiesta della stessa, l'ufficio analisi potrebbe elaborare note sintetiche atte a porre l'accento sui dati di maggior rilievo, a stimolare l'approfondimento di temi cruciali, a raccogliere eventuali dati ed ulteriori informazioni esistenti sul tema, a fornire dati statistici di contesto, ove non presenti nella relazione.

L'ufficio analisi deve essere il luogo delle competenze di interpretazione e di lettura analitico-valutativa dei dati e delle informazioni raccolte e/o pervenute, ma anche quello della ricerca,

¹⁷ Ogni Commissione ha personale dedicato, al vertice del quale sta un funzionario con particolari responsabilità, in considerazione del ruolo rivestito, equiparabile al Segretario. Attualmente in Regione Emilia Romagna a questo funzionario viene riconosciuta la Posizione Organizzativa, e viene chiamato con il termine PO.

selezione e incrocio di informazioni già esistenti in modo funzionale al tipo di bisogno informativo della Commissione. Molto spesso infatti i dati sono eccessivi e ridondanti, a volte contrastanti, quasi sempre non immediatamente fruibili. Per la maggior parte delle attività dell'ufficio non vi è davvero la necessità di creare dati primari, ma quella di saper acquisire e gestire dati secondari. Tale modalità, se da un lato richiede di porre particolare attenzione alla qualità del dato ed alla capacità di selezione delle fonti, dall'altro permette l'ottimizzazione delle risorse e delle responsabilità.

La strategicità dell'ufficio dovrebbe però attenersi anche alla sua capacità di intercettare tempestivamente, e talvolta anche in via preventiva, i bisogni informativi delle commissioni e dei singoli consiglieri sviluppando capacità di individuazione e selezione di tematiche emergenti. A tal fine sarà necessario impostare il lavoro sul costante aggiornamento del network informativo, ma anche su una critica lettura della rassegna stampa, sulla tempestiva conoscenza del programma trimestrale di iniziativa legislativa e amministrativa della Giunta, e su una capillare conoscenza dei programmi di attività delle varie direzioni dell'ente¹⁸.

In questo ufficio devono essere presenti competenze tecniche di analisi e valutazione di politiche pubbliche, progressivamente integrate da analisti specializzati per materia, ma anche competenze nella traduzione degli esiti in testi snelli e incisivi, capaci di innescare la riflessione ed il dibattito informato, e non l'ennesima relazione che nessuno legge.

Questo servizio di supporto integra quello già istituzionalmente previsto di analisi di fattibilità dei progetti di legge, di elaborazione delle clausole valutative, di analisi che hanno come oggetto l'attuazione e i risultati delle politiche gestite dall'esecutivo.

Con particolare riguardo alle clausole valutative ruolo fondamentale è quello di supportare il relatore della legge e la Commissione referente nella definizione dei quesiti valutativi, base di partenza fondamentale per le analisi successive.

Uno studio di fattibilità, un'accurata valutazione del grado di concretezza dei risultati ottenibili, il costo delle risposte, i limiti metodologici, i tempi ottimali per l'evidenza dei risultati, che a volte trascenderanno i tempi della legislatura stessa, dovranno essere elementi forniti dal servizio in accompagnamento alla proposta di clausola. L'analista sarà presente in Commissione e informerà i consiglieri sulle opzioni possibili; aiuterà ad identificare i possibili aspetti da indagare e li tradurrà in quesiti puntuali.

Funzione altrettanto delicata sarà quella di tradurre in strumenti di comunicazione efficaci gli esiti della valutazione, in modo da stimolare il dibattito senza creare impasse. Nel medio periodo sarebbe opportuna la figura di un esperto in comunicazione pubblica.

Alcune attività potranno essere completate all'interno del servizio: rapporti di monitoraggio, note informative, o note analitiche di accompagnamento alle relazioni informative della Giunta extra clausole; altre, più specialistiche, come ad esempio rapporti di valutazione, o analisi d'impatto previste da clausole valutative, potranno essere realizzate col supporto dello staff di ricerca del Progetto CAPIRe o interamente affidate a valutatori indipendenti.

Per tutto questo è necessario che l'ufficio analisi abbia competenza e legittimazione, diventando punto di riferimento altrettanto riconosciuto e fruito dai consiglieri quanto attualmente lo sono i servizi giuridici del servizio legislativo.

Competenza e legittimazione si possono creare; la programmazione del servizio ha infatti previsto per le due figure attualmente presenti un corso di alta formazione nell'ambito del Progetto CAPIRe cui l'Assemblea aderisce.

¹⁸ Il sito è attualmente accessibile solo dalla rete intranet; l'indirizzo è:
<http://intra.regione.emilia-romagna.it/wcm/internos/pagine/integra.htm>

Sarebbe tuttavia opportuno che progressivamente la struttura venisse rafforzata con ulteriori figure specializzate, e coadiuvata da un esperto in comunicazione pubblica.

La legittimazione si creerà dando un ruolo forte e visibile all'ufficio e ai suoi prodotti, al di là delle clausole valutative.

Da un lato la creazione di una rete integrata sulla valutazione delle politiche e il rafforzamento delle relazioni dell'ufficio analisi con le altre strutture tecniche dell'ente, consentirà di dare visibilità e precisa identificazione al ruolo dell'ufficio. Dall'altro, inquadrandosi esso quale "porta d'accesso" alle risorse di questo sistema integrato, potrà caratterizzarsi come interlocutore privilegiato per rispondere al fabbisogno informativo e valutativo delle commissioni e dei *policy maker*.




Fig. 2 - il ruolo dell'ufficio analisi come supporto alle commissioni, porta di accesso alle risorse analitico-informative del sistema

6. la creazione della rete

6.1. l'area integrata "valutazione delle politiche"

Dall'attenta ricognizione effettuata sulle strutture dell'ente, emerge che ormai tutte le Direzioni di Giunta svolgono attività di monitoraggio e valutazione. Ci sono però, in particolare, quattro strutture la cui attività istituzionale prevalente è proprio quella della valutazione. Esse sono: il NUVAL (Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici), il Servizio Programmazione e Valutazione della Direzione Agricoltura, il Servizio Programmazione e Valutazione progetti della Direzione cultura e formazione, ed il Controllo Strategico.

Il tema della valutazione entra nei primi tre servizi in quanto svolgono attività finanziate dall'Unione Europea, che da sempre vincola l'erogazione delle risorse al monitoraggio e valutazione degli interventi. Questi servizi sono diversamente strutturati; in particolare il NUVAL è una struttura nuovissima, di nuove competenze ancora in fase di definizione, mentre gli altri due servizi risultano ben definiti e strutturati da più tempo. Tutti, fino ad oggi, hanno affidato la valutazione a valutatori indipendenti, anche se il NUVAL sta riflettendo, per il futuro, su possibili soluzioni miste, che prevedendo la possibilità di effettuare direttamente alcune attività valutative.

Il controllo strategico si aggiunge alle altre tre tipologie di controlli: il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza, il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il servizio svolge un'attività valutativa legata alla verifica del grado di realizzazione delle azioni descritte dal DPEF (Documento di Programmazione Economico e Finanziaria). E' in staff al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta e svolge attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie a misurare l'effetto reale delle politiche e dei programmi avviati,

l'opportunità di un loro adeguamento rispetto alle variabili economiche, demografiche e sociali. Proprio a tal fine è stato integrato dal servizio statistico regionale, assumendo così il nome di Servizio Controllo strategico e statistica

Nei colloqui intercorsi con i tecnici referenti delle strutture che a vario titolo in Regione Emilia Romagna si occupano di valutazione¹⁹, è emerso in modo evidente che, ad eccezione del controllo strategico, nessuno dei servizi di Giunta era a conoscenza dell'esistenza di un ufficio analisi presso il servizio legislativo dell'Assemblea, né di cosa fossero le clausole valutative.

Inoltre, le sinergie che questi attualmente attivano tra loro avviene unicamente ai fini del Documento Unico di Programmazione (DUP) .

Da qui nasce l'esigenza di proporre uno strumento che riconosca e supporti il valore aggiunto e la crescita che al tema della valutazione potrebbe essere dato dalla conoscenza reciproca e dall'integrazione delle strutture che nell'ambito della Regione Emilia Romagna si occupano a vario titolo di valutazione.

La proposta per una crescita generale dell'intera regione sui temi della valutazione è quella della realizzazione di un'area integrata dedicata che leghi in modo snello, flessibile, efficace i tecnici delle strutture regionali impegnati sui temi della valutazione, nel rispetto delle diverse *mission* affidate ai servizi di appartenenza.

L'area integrata è una soluzione organizzativa utilizzata in Regione Emilia Romagna e introdotta con Del. GR 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e gestione delle funzioni trasversali".

Essa intende rispondere alla necessità di strutturare un assetto semplificato e flessibile per il conseguimento di obiettivi di integrazione e collaborazione tra le strutture dell'ente che lavorano su tematiche trasversali. Ciò riconoscendo il valore e quindi organizzando e mettendo a sistema quelle forme di spontanea collaborazione, quelle buone prassi di sinergia che in modo a volte casuale e non sistematizzato si realizzano a livello tecnico tra vari uffici e servizi.

Questa area integrata valutazione delle politiche potrebbe coinvolgere le strutture regionali sopra individuate: il NUVAl (Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici), l'ufficio analisi del Servizio Legislativo dell'Assemblea, il Servizio Programmazione e Valutazione della Direzione Agricoltura, il Servizio Programmazione e Valutazione progetti della Direzione cultura e formazione, ed il Controllo Strategico.

Il DUP (Documento Unico di Programmazione 2007-2013) potrebbe essere il punto di partenza dell'integrazione.

Questa area avrebbe i seguenti obiettivi di base:

- Miglioramento dei livelli di conoscenza e di consapevolezza delle reciproche *mission* valutative e delle modalità di funzionamento dei diversi apparati dell'ente
- Collaborazione tra le diverse strutture che nell'ambito del medesimo ente si occupano di valutazione
- Socializzazione e condivisione di metodologie di lavoro e buone prassi
- Eventuale definizione di modalità operative omogenee su regole e problemi comuni
- Costruzione di percorsi formativi condivisi
- Impostazione di efficaci relazioni anche al fine della razionalizzazione dei sistemi informativi e degli strumenti di comunicazione, per evitare la duplicazione di attività e la ridondanza




Fig. 3 - l'area integrata valutazione delle politiche

6.2. La partecipazione al tavolo statistico regionale

La partecipazione del funzionario esperto in statistica dell'ufficio analisi al tavolo regionale di coordinamento tecnico della statistica costituisce un ulteriore importante elemento nella costruzione della rete di relazioni.

Tale tavolo è stato costituito nel 2000²⁰ al fine di creare un coordinamento efficace tra le risorse statistiche interne all'ente finalizzato ad una gestione unitaria del processo di sviluppo e aggiornamento informativo delle strutture regionali. Esso, quale utile strumento per migliorare il processo di conoscenza sui flussi delle informazioni e per l'armonizzazione dei fabbisogni informativi, risulterebbe luogo privilegiato di integrazione ed innesto tra le strutture di Assemblea e quelle della Giunta. Inoltre, in quanto sede della condivisione di dati, strumenti, analisi e metodi di lavoro nel rispetto della normativa in materia di riservatezza, assicura la migliore organizzazione delle procedure informative per favorirne la condivisione tra le varie strutture dell'ente, ciascuno secondo la propria *mission*.

6.3. l'integrazione con le Direzioni di Giunta per le singole clausole

Le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti delle clausole sono per la maggior parte già presenti nelle direzioni regionali della Giunta, che per le finalità e gli obiettivi istituzionali raccolgono dati e informazioni relative all'attuazione delle politiche.

Al fine di evitare la duplicazione delle richieste agli enti attuatori, enti territoriali, destinatari delle politiche, è fondamentale che vi sia un raccordo tra le strutture di Giunta e di Assemblea.

L'ufficio analisi, analogamente al controllo strategico della Giunta, privilegia l'utilizzo di dati secondari, provenienti dai servizi di Giunta interessati dai quesiti valutativi.

In considerazione delle esperienze fin qui maturate e descritte nella prima parte è importante che la collaborazione finalizzata a dare risposta ad una clausola valutativa venga auspicata da un preciso

²⁰ Il tavolo regionale di coordinamento tecnico sulla statistica è stato costituito con Del. GR n. 379/2000, e rinnovato con Atto del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta n. 876 del 4.2.2008

indirizzo politico. In tal senso va la nuova clausola valutativa inserita nella recente LR 14/08 sulle politiche per le giovani generazioni che all'art. 46 c. 3 recita *“Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo”*.

Al fine di valorizzare e dare la giusta visibilità a questa collaborazione e “raccordo” si rende opportuna l'individuazione di uno strumento di lavoro che venga definito e formalizzato tra le direzioni di Giunta e Assemblea interessate.

Data l'unicità dell'Ente Regione, pur nell'inevitabile e addirittura opportuna separazione tra Giunta ed Assemblea, risulterebbero ridondanti e sovra dimensionati quegli strumenti giuridici che il diritto amministrativo ha declinato negli ultimi anni per la realizzazione di procedimenti integrati e complessi, quali l'accordo di programma o la conferenza di servizi.

Un Protocollo d'intenti tra la Direzione Segreteria dell'Assemblea regionale e la Direzione Industria della Giunta Regionale è lo strumento utilizzato dalla Regione Piemonte al fine di accompagnare in modo efficace il percorso di risposta ad una clausola valutativa.²¹

Il protocollo d'intesa trova al momento in Regione un solo precedente: quello del protocollo tra la direzione generale del consiglio regionale e la direzione generale affari istituzionali e legislativi della Giunta regionale per l'attuazione del manuale dell'osservatorio legislativo interregionale *“Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”*, siglato nel 2003.

Lo strumento che ritengo più opportuno e congeniale al contesto di riferimento è il gruppo di lavoro, già utilizzato nell'ente per altre finalità. Nell'atto di costituzione a firma Giunta devono essere individuati da ogni Direzione i soggetti che parteciperanno al tavolo. Al fine di dare al gruppo di lavoro quella stabilità e continuità funzionali ai tempi della clausola, l'individuazione dei componenti dovrà essere fatta in considerazione della funzione rappresentata nel servizio, in modo da consentire un'automatica sostituzione del componente il tavolo in caso di mobilità, riorganizzazioni, ecc.

I compiti e gli obiettivi generali che vengono assegnati al gruppo sono quelli del coordinamento e dell'auto-organizzazione delle attività necessarie a dare risposta alla specifica clausola; gli obiettivi specifici verranno successivamente ed autonomamente definiti dal gruppo sulla base dei quesiti contenuti nella clausola. E' poi necessario che l'atto individui un responsabile di procedimento, e fissi il termine finale entro il quale il gruppo di lavoro dovrà produrre il risultato atteso, che, nel caso di specie, sarà la proposta tecnica di relazione da sottoporre alla Giunta, affinché questa la faccia propria e la presenti alla Commissione competente, alla scadenza prevista dalla clausola.

Per supportare il gruppo di lavoro potranno essere, di volta in volta, individuate strutture, soggetti e risorse ad hoc.

Così, nell'ipotesi del gruppo di lavoro per l'accompagnamento alla clausola della legge sulle politiche per le giovani generazioni, LR 14/08, si può pensare al coinvolgimento dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza e i giovani ed a quello dell'area integrata politiche giovanili costituita presso il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, che vede al suo interno rappresentanze di tutte le direzioni di Giunta che a vario titolo attuano politiche a favore dei giovani. In particolare in essa è rappresentato il controllo strategico, struttura con la quale, a mio avviso, è opportuno stringere relazioni privilegiate su ogni clausola, vista la trasversalità della struttura, le sue finalità e le metodologie di lavoro, che la rendono molto simile all'ufficio analisi del legislativo dell'Assemblea. In quanto esperienza “pilota” che potrebbe segnare l'avvio di una nuova modalità da estendersi anche alle altre clausole, è opportuno prevedere la presenza dei Dirigenti dei Servizi Legislativi di Giunta e Assemblea al fine di garantire la qualità e la riproducibilità del procedimento. Il supporto dello staff di ricerca del Progetto CAPIRe potrebbe diventare una risorsa costante da assegnare, in termini di formazione e di accompagnamento, al gruppo di lavoro.

Un fac-simile dell'atto costitutivo del gruppo di lavoro per la clausola valutativa della legge 14/08 è allegata in appendice.

²¹ Il protocollo definisce la costituzione di un gruppo di lavoro volto all'applicazione dell'art. 14 (clausola valutativa) della legge regionale 22 novembre 2004 n. 34 *“Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”*

7. il percorso di definizione delle singole clausole valutative

7.1. clausole valutative: chi fa cosa?

Per ogni clausola valutativa di cui si propone l'inserimento in un progetto di legge i "genitori" politici sono il relatore della legge ed il Presidente della Commissione referente, che ne seguono l'iter di definizione.

La proposta di clausola viene posta all'ordine del giorno della Commissione, e, se del caso, discussa con i soggetti chiamati ad attuare le politiche e con i destinatari nelle forme di decisione partecipata previste dal regolamento dell'Assemblea e dal suo allegato "protocollo di consultazione": pubbliche udienze conoscitive, audizioni, incontri specifici e consultazioni telematiche.

Aprire anche la costruzione della clausola a percorsi partecipati contribuisce a creare attenzione e maggiore interesse sull'attività dell'Assemblea favorendone la percezione di ente che "serve".

Creare l'occasione di scambio diretto di informazioni tra l'Assemblea e tutti gli attori che a vario titolo sono interessati dalle politiche introdotte con la legge oggetto di valutazione darebbe l'opportunità di un rafforzamento della funzione di rappresentanza da parte dell'organo elettivo, oltre che maggiore visibilità. Sta poi nella dimensione di questo ruolo il successivo dibattito di approfondimento, la riflessione comune sugli esiti, che potrebbe aprire spazi anche a soggetti e istanze non presenti al momento della progettazione legislativa.

In questa mia proposta è il Presidente della Commissione referente, che poi, come detto in precedenza, rimane responsabile della clausola dopo l'approvazione della legge da parte dell'aula. Questi ne segue l'iter di attuazione, sollecita, ove necessario la relazione di ritorno, presenta all'Assemblea i risultati della valutazione, come emersi e definiti all'interno della Commissione.

Per ogni clausola valutativa è opportuno individuare un responsabile tecnico della clausola che, analogamente al responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, vigili sul decorso della vita della clausola, assicurando la delicata connessione delle varie fasi, e rappresenti il punto di riferimento stabile per "il resto del mondo".

Tale responsabilità può essere assunta dal Dirigente del Servizio Legislativo, in quanto responsabile dell'ufficio analisi, struttura dedicata al tema della valutazione in seno all'Assemblea, coadiuvato dalla PO della Commissione referente. Essa potrebbe rappresentare la figura più congeniale a tale funzione, per le sue responsabilità nei confronti delle commissioni, per il suo ruolo di referente diretto con il responsabile politico della clausola e per le sue stabili relazioni con le strutture di Giunta e Assemblea dedicate all'attuazione della clausola.

Per procedere poi alla definizione della clausola valutativa, e per tutte le attività conseguenti si prevede la costituzione di tre diversi gruppi di lavoro, coerenti con le varie fasi successive della vita della clausola. Lo staff di ricerca del Progetto CAPIRe supporta i gruppi di lavoro nelle varie fasi.

Il gruppo clausola è costituito dall'ufficio analisi e dalla PO della Commissione referente sul progetto di legge. Effettuata l'analisi di fattibilità della legge da parte dell'ufficio analisi, esso verifica l'idoneità del progetto di legge alla valutazione e all'inserimento della clausola valutativa. Se risulta fattibile, elabora e sottopone all'esame della Commissione una proposta di clausola. Sentito anche il parere dei tecnici di Giunta, con particolare riferimento all'analisi di fattibilità dei quesiti proposti, ed effettuata la stima del grado di complessità e di onerosità della valutazione, nella proposta di clausola il gruppo definisce i quesiti valutativi, individua i soggetti "debitori" di informazioni nei confronti dell'Assemblea, indica i tempi della valutazione.

Il gruppo integrato è costituito dall'ufficio analisi, dalla PO della Commissione e dai tecnici di Giunta dei settori di interesse della legge e dal controllo strategico. I suoi compiti sono anzitutto quelli di socializzazione/condivisione del glossario della legge, di interpretazione condivisa degli

obiettivi e dei quesiti posti della clausola valutativa. Successivamente il gruppo integrato implementa il sistema informativo individuando la base dati necessaria a fornire le informazioni necessarie a rispondere alla clausola e utili alla valutazione degli effetti delle politiche e definendo il network informativo, lo schema di relazione e la tempistica. Seguendo l'intero ciclo di attuazione della politica alimenta, in modo continuo, la base informativa, adeguandola progressivamente fino a metterla a sistema.

Il gruppo della valutazione è costituito dall'ufficio analisi, dalla PO della Commissione e dagli eventuali valutatori esterni. Con le metodologie di lavoro condizionate dai quesiti della clausola, i suoi compiti sono quelli di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge; e valutare gli effetti della legge utilizzando i dati delle relazioni di Giunta, e quelli direttamente richiesti agli attuatori dei programmi e destinatari degli interventi. Mediante la produzione di note informative o relazioni dell'attività valutativa svolta renderà comunicabili gli esiti della valutazione, favorendo l'utilizzo dei risultati delle valutazioni nei processi di riformulazione o riconferma delle politiche. Favorendo e il dibattito politico sui risultati potrà stimolare la richiesta di ulteriori quesiti valutativi e di focus di approfondimento.

Tab. 5 - i gruppi di lavoro nella vita della clausola valutativa

GRUPPO DI LAVORO	CLAUSOLA	INTEGRATO	VALUTAZIONE
COMPOSIZIONE	ufficio analisi, PO Commissione	ufficio analisi, dalla PO della Commissione e dai tecnici di Giunta dei settori di interesse della legge e dal controllo strategico	ufficio analisi, PO Commissione, valutatori esterni, Progetto CAPIRe, eventuale centro studi regionale
COMPITI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare l' idoneità del progetto di legge alla valutazione e all' inserimento della clausola valutativa 2. Elaborare proposta di clausola mediante <ul style="list-style-type: none"> - definizione dei quesiti - individuazione dei soggetti debitori di informazioni - indicazione dei tempi della valutazione - stima del grado di complessità e di onerosità 3. Presentare la clausola in Commissione 	<ol style="list-style-type: none"> 1. socializzare e condividere il glossario della legge 2. interpretare gli obiettivi dei quesiti posti della clausola valutativa 3. implementare il sistema informativo 4. alimentare la base informativa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. dare atto dello stato di attuazione della legge 2. valutare le politiche sulla base delle relazioni di Giunta, e di quelle raccolte direttamente dall' ufficio analisi 3. rendere comunicabile la valutazione 4. favorire la discussione e l' utilizzo dei risultati delle valutazioni 5. effettuare focus di approfondimento sulla base della discussione dei risultati
PRODOTTI	clausola valutativa	piano del network, data set, schema della relazione di ritorno	nota informativa, relazione valutativa

Nel breve periodo, per quelli che sono gli attuali assetti e risorse dell'ente, e le ancora scarse esperienze di collaborazione tra le strutture di Giunta e di Assemblea si ritiene opportuno attribuire un ruolo preponderante al gruppo integrato, che può spingersi ad assumere anche funzioni di valutazione. Ciò sia pur con la consapevolezza del minor grado di indipendenza della valutazione che deriva dalla commistione tra soggetto attuatore e soggetto valutatore. Questa potrebbe anche essere la sede della formazione Giunta tra le strutture di Giunta e Assemblea sugli obiettivi della funzione di controllo, che non intende essere uno strumento di ingerenza nelle attività dell'esecutivo, né il mezzo per personalizzare responsabilità e colpe, ma una modalità di conoscenza che stimola il comune intento di migliorare l'azione pubblica nel suo complesso.

Ciò costituirà una base importante di conoscenza reciproca, di socializzazione di metodi e glossari, di costruzione di fiducia e di incentivazione alla circolazione delle informazioni, che si riverbereranno in modo positivo sul diverso approccio del medio- lungo periodo.

Nel medio-lungo termine si potranno separare con tranquillità e certezza dei risultati le funzioni del gruppo integrato da quelle del gruppo di valutazione, rendendo la valutazione gradualmente sempre più indipendente e qualitativamente migliore.

Nel medio-lungo termine si propone anche un potenziamento dell'ufficio analisi con specifiche figure di analisti esperti nei vari settori di competenza delle commissioni a supporto delle medesime. Queste non saranno coinvolte solo per le clausole ma anche per la lettura analitico-valutativa delle relazioni informative che da vari soggetti, ed in particolar modo dalla Giunta, vengono presentate alle commissioni.

Queste figure potrebbero rappresentare uno staff multidisciplinare di professionalità altamente specializzate ed indipendenti presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome²². Questo servizio di supporto alle assemblee mediante la "fornitura" di alte specializzazioni potrebbe rappresentare un nuovo ulteriore ruolo che la conferenza assume nei confronti delle varie attività dei consigli e delle assemblee.




Fig. 4 - gruppi di lavoro: composizione e ruoli

7.2. clausole valutative: dove?

Per quanto attiene ai programmi, ai piani, alle leggi principio, la clausola valutativa dovrà essere impostata secondo il principio della *on-going evaluation*; essa conterrà le macro-linee, i valori e gli obiettivi generali che guideranno la successiva declinazione di obiettivi specifici e di obiettivi operativi. Qui la valutazione può essere vista come una serie di studi di approfondimento, in grado di rispondere, attraverso successive analisi, alle eventuali domande valutative più specifiche e puntuali che emergono durante l'implementazione del programma. Sarà la Commissione competente per materia a dare gli indirizzi valutativi via via più specifici in grado di favorire la comprensione degli effetti prodotti ed il livello di raggiungimento degli obiettivi generali prefissati nel piano, anche al fine di mettere l'Assemblea nella condizione della ri-programmazione informata.

²² Si tratta di un'associazione di diritto privato costituita nel 2006 allo scopo di valorizzare le funzioni delle assemblee legislative regionali e migliorare la qualità della legislazione

Ciò deve poter avvenire in considerazione del fatto che le politiche sono dinamiche, e continuano ad essere riformulate nel corso di attuazione dei programmi e dei piani. Spesso sono proprio gli atti amministrativi ed attuativi a determinare le più importanti interpretazioni evolutive degli indirizzi politici dettati dal legislativo; ciò in considerazione delle modifiche e dell'evolversi del contesto di riferimento, per fatti ed eventi non dipendenti dalle politiche stesse, ma anche in relazione agli effetti che esse via via hanno prodotto. Del resto ciò è stato previsto dal regolamento dell'Assemblea, il quale prevede che *“le clausole valutative possono riguardare anche i regolamenti e gli atti attribuiti alla Giunta per l'attuazione delle leggi stesse, oltre che le attività agli uffici e delle agenzie regionali”* (art. 50 c. 2).

Per questi atti, pertanto, le domande valutative saranno individuate dalla Commissione referente tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla clausola, dal monitoraggio, dai soggetti destinatari dell'attuazione del programma, dal partenariato economico e sociale, dalle istituzioni locali e dai soggetti coinvolti nell'attuazione del piano/programma, nonché dal gruppo tecnico di valutazione.

Per la formulazione evolutiva dei quesiti valutativi saranno utilizzate le relazioni che la Giunta produrrà, ma anche le note informative redatte dall'ufficio analisi con i dati e le informazioni direttamente raccolti dai soggetti attuatori e dai destinatari degli interventi

I risultati verranno presentati all'Assemblea e all'interno dell'Amministrazione, oltre che messi a disposizione di tutti i soggetti interessati, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Più precisi e definiti saranno i quesiti valutativi inseriti in leggi provvedimento. Ogni clausola infatti disegnerà un preciso piano di valutazione, con quesiti puntuali e circostanziati, seguendo il processo di definizione di seguito descritto (fase 2).

7.3. clausole valutative: come?

Di seguito si disegna un ipotetico percorso ideale dell'intero processo della clausola valutativa suddiviso in fasi di lavoro; per ognuna di esse vengono indicati obiettivi, strumenti di lavoro e individuati i soggetti coinvolti.

1. Fase dell'individuazione dell'idoneità di un PdL all'inserimento di una clausola

E' una fase indispensabile, specie se, come finora è stato, la proposta di inserimento nasce dai tecnici. Si privilegia la scelta di leggi di maggiore rilevanza, che mirano a produrre importanti cambiamenti, che impegnano molte risorse, che introducono *policy* sperimentali, specie se su di esse e sulle alternative possibili vi sia stato ampio dibattito; leggi sulle quali si è svolta un'istruttoria pubblica che abbia fatto emergere elementi rilevanti che si ritiene importante monitorare e valutare.

²³

Soggetti coinvolti:

Attualmente la proposta di inserimento di una clausola valutativa è sempre tecnica, e muove dall'ufficio analisi del servizio legislativo; si auspica che la proposta possa anche arrivare dalla componente politica. Qualche volta i Progetti di Legge della Giunta contengono già una clausola valutativa; affinché questo non diventi un elemento di confusione nel medio-lungo termine, è importante che venga colta come opportunità di condividere gli obiettivi dello strumento in generale e le opportunità valutative che la legge offre.

2. Fase della definizione della clausola

2.1 Analisi ex ante

²³ Art. 50 quater della LR 22/11/1999 n. 34 “testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum”, così come modificato ed integrato dalla LR 27/05/2008 n. 8

È necessaria un'analisi ex ante sulla legge in generale, e di fattibilità della clausola in particolare. Essa verrà effettuata con il confronto con le strutture di Giunta, e con l'eventuale apertura al confronto partecipato secondo le modalità di cui al protocollo di consultazione allegato al regolamento dell'Assemblea. Questa sarà costruita definendo:

- Analisi del problema cui si intende dar risposta con l'intervento normativo (la legge è l'atto più adeguato?)
- Dati quantitativi del fenomeno
- Glossario
- Analisi del contesto normativo di riferimento
- La soluzione proposta dalla legge al problema
- Le modalità attuative che innesca, le procedure, i flussi
- Quali effetti collaterali potrebbe produrre
- Analisi comparativa delle soluzioni proposte altrove allo stesso problema
- Quesiti valutativi sulla base degli obiettivi della legge:
 - o aspetti della legge che risultano centrali e di snodo nell'evoluzione del sistema regionale
 - o aspetti innovativi, sperimentali
 - o aspetti che assorbono notevoli risorse economiche

2.2 Definizione dei contenuti della clausola

2.2.1. oggetti di indagine e quesiti valutativi

I quesiti dovranno essere semplici e chiari, specie quelli cui si deve dare risposta nel breve periodo; vedere piccoli ma concreti risultati aiuterà il processo di "fidelizzazione" dei soggetti coinvolti e ne sosterrà la crescita.

Quali sono gli obiettivi conoscitivi che l'Assemblea si pone rispetto alla legge? Essi potranno rendersi evidenti rispondendo alle seguenti domande:

1. Qual è il problema che la legge intende affrontare?
2. Quali obiettivi intende raggiungere?
3. Quali cambiamenti intende produrre?
4. Quali e quanti attori coinvolge?
5. Quali effetti sui destinatari?
6. Quali soluzioni, aspetti, interventi, previsti dalla legge risultano cruciali, innovativi, strategici, onerosi per il raggiungimento degli obiettivi o la soluzione del problema?
7. C'erano alternative possibili alle scelte operate? Se sì, la soluzione adottata dalla legge dovrà essere oggetto di valutazione
8. La legge prevede l'adozione di atti amministrativi, atti attuativi successivi, regolamenti, ecc.? se sì, sarà necessario monitorarne l'attuazione

2.2.2. soggetti con oneri informativi

Quali sono i soggetti cui possono essere chieste le informazioni necessarie a rispondere ai quesiti valutativi?

1. La Giunta, che spesso già istituzionalmente dispone delle informazioni
2. Gli enti territoriali coinvolti nell'attuazione della politica
3. Gli altri soggetti attuatori
4. I destinatari delle politiche
5. ci sono altri soggetti (osservatori, centri studi, ecc.) in grado di supportare l'onere informativo?

2.2.3. tempi e strumenti

quali sono i tempi e le modalità per la trasmissione delle informazioni alla Commissione competente?

1. la legge dà indicazioni sui tempi di attuazione? Se si occorre tenerne conto per la relazione sullo stato di attuazione; altrimenti è sempre opportuno individuare nella clausola tempi ravvicinati per le relazioni sull'attuazione e per i quesiti più semplici, di tipo compilativo, per mantenere vigile l'attenzione, e poi fissare in tempi più lunghi (3-5 anni) le scadenze per le valutazioni di processo, le analisi di impatto e il riconoscimento dei cambiamenti sociali prodotti
2. la legge prevede strumenti di programmazione? Se si è il caso di attestare la restituzione delle informazioni in tempi utili perché la valutazione possa orientare la programmazione
3. ci sono quesiti che possono prevedere una raccolta autonoma e non mediata dalla Giunta delle informazioni necessarie? Con quali mezzi? Con quali costi? Con quali tempi?

2.2.4. stanziamento di risorse

2.2.5. monito all'efficace raccordo delle strutture regionali (Giunta e Assemblea) al fine della raccolta delle informazioni

oggetti coinvolti: prevalentemente tecnici (vedi modalità di lavoro del gruppo clausola), con stretto e costante contatto con il relatore e Presidente della Commissione; con possibilità di coinvolgimento di altri soggetti con le modalità previste dal regolamento e dal protocollo di consultazione (udienze conoscitive, audizioni, consultazione telematiche, ecc.)

3. Fase della raccolta dei dati per la rendicontazione e la valutazione

- Costruzione della base dati per la valutazione, individuazione del chi fa cosa
- Costruzione della griglia per il monitoraggio dell'attuazione
- Individuazione delle fonti
- Definizione del network informativo
- Costruzione dello strumento di raccolta delle informazioni (relazione di ritorno, data base, questionari, ecc)

3.1 Le relazioni di ritorno

Le relazioni di ritorno, per fornire le informazioni utili a rispondere ai quesiti valutativi delle cv, devono essere un punto di raccolta unificato di una serie da 1 a n di canali informativi, tanto maggiori quanto più la legge è di principio, trasversale, di settore.

La relazione "libera" e vaga cui spesso le leggi già prima dell'avvento delle clausole valutative rinviavano periodicamente, pone in capo all'esecutivo il potere di selezione delle informazioni; il quesito valutativo della clausola serve ad orientare la selezione delle informazioni che la relazione deve contenere.

Diventa fondamentale accompagnare il dettato della clausola con un momento di importante raccordo sinergico tra le strutture di Giunta e quelle dell'Assemblea. I dati devono essere attendibili, pertinenti, essenziali, fruibili. A tal fine è fondamentale il lavoro del gruppo integrato di cui al cap. 7.2.

3.2 Altre modalità

" E' estremamente utile avere un ritorno dai territori circa l'impatto che ha avuto l'applicazione della norma. Ogni ambito territoriale, anche in modo molto semplice, dovrebbe far avere un report relativo agli effetti nel contesto di riferimento. Credo che l'Assemblea dovrebbe avere un proprio percorso di ritorno e di valutazione. Con cadenza assillante, una volta l'anno, anche con un report asciutto, scevro dalla valutazione politica, una scheda già predisposta da parte della Regione, direttamente alle Province, ai Comuni, alle associazioni coinvolte nei processi, ai soggetti erogatori, anche via internet, capire aspetti relativi alla trasformazione nei confronti dei cittadini, e, alla luce degli obiettivi che la legge si dà, che cosa si è fatto sul territorio". (T. Tagliani)

Le parole del Presidente della 4^a Commissione Tagliani riflettono una nuova prospettiva possibile per le clausole, un'alternativa alla relazione di Giunta, che consentirebbe di creare l'occasione di scambio diretto di informazioni tra l'Assemblea e tutti gli attori che a vario titolo sono interessati

dalle politiche introdotte con la legge oggetto di valutazione. Questo darebbe l'opportunità di un rafforzamento della funzione di rappresentanza da parte dell'organo elettivo, oltre che maggiore visibilità. Sta poi nella dimensione di questo ruolo il successivo dibattito di approfondimento, la riflessione comune sugli esiti, che potrebbe aprire spazi anche a soggetti e istanze non presenti al momento della progettazione legislativa.

soggetti coinvolti: gruppo integrato, osservatori, centri studi, enti territoriali, soggetti attuatori, destinatari delle politiche, ecc.

4. Fase della presentazione dei risultati alla Commissione (relazione e nota informativa)

La nota informativa accompagnerà in Commissione la relazione della Giunta, o supporterà la relazione predisposta dall'ufficio analisi nel caso in cui la raccolta dei dati avvenga direttamente attraverso canali informativi diversi dalla Giunta. Essa sarà breve ed incisiva e cercherà di stimolare il dibattito e gli spunti di ulteriori approfondimenti, rinviando ad allegati per focus più approfonditi sui singoli argomenti trattati.

La relazione valutativa sarà un prodotto eventuale, che si rende opportuno o addirittura sollecitato dopo la fase di discussione sugli esiti. Tale relazione potrà essere elaborata con il supporto tecnico di valutatori esterni specie qualora sia in atto una proposta di modifica legislativa, in quanto essa diventerà base qualificata di valutazione ex ante e parziale analisi di fattibilità.

soggetti coinvolti: Gruppo integrato e gruppo valutazione,

5. Fase della valutazione in capo all'Assemblea

soggetti coinvolti: Presidente della Commissione competente, Commissione, Assemblea

6. Fase della diffusione dei risultati

Ai risultati della valutazione dovrà essere assicurata ampia diffusione pubblica, con pubblicazione sul sito dell'Assemblea e del Progetto CAPIRE; è opportuno che si promuovano incontri informativi interni alla Regione ed eventualmente si organizzino eventi per diffondere agli enti pubblici territoriali e agli attori privilegiati delle politiche oggetto di valutazione l'informazione sulle attività valutative svolte. Tali occasioni rappresenteranno la sede di utili momenti di riflessione Giunta e di raccolta di eventuali spunti di approfondimento. Costituiranno anche l'occasione per dare visibilità a chi ha la paternità politica della clausola, ed anche alle strutture di Giunta e Assemblea coinvolte.

Soggetti coinvolti: Ufficio di Presidenza, Assemblea, Commissione competente

7. Fase della riprogrammazione della successiva valutazione

La pianificazione della valutazione operata attraverso la CV non esclude la possibilità di effettuare valutazioni mirate o focus di approfondimento ogni qualvolta si ritenga opportuno acquisire elementi specifici di conoscenza. Ciò in particolar modo su iniziativa della Commissione competente, a seguito della presentazione dei risultati, o su sollecitazione dei soggetti coinvolti nel momento pubblico di diffusione dei risultati.

BIBLIOGRAFIA

Il materiale bibliografico consultato sul tema delle clausole valutative è quello presente sul sito del Progetto CAPIRe, www.capire.org; in particolare le 12 Note per CAPIRe

A. Zuti, *La pratica e l'impatto delle clausole valutative nei Consigli regionali: il caso della Regione Toscana (dal 2002 al 2006)*, Firenze, 2007

Martini, L. Mo Costabella, M. Sisti, *valutare gli effetti delle politiche pubbliche: un' introduzione ai metodi quantitativi*, MAPP, Torino, 2007

Regonini Gloria, *Innovazione istituzionale e accountability democratica - Università degli Studi di Milano - 2004*

M. Sisti, *Fare leggi o valutare politiche? L'esperienza di progetto CAPIRe tra vincoli ed opportunità* Federalismi.it - Rivista di Diritto Pubblico Italiano, Comunitario e Comparato - Nr. 13, anno 2007: <http://www.federalismi.it/federalismi/applMostraDoc.cfm?Artid=8080>

A Martini, M. Sisti, L. Mo Costabella , *Valutare gli effetti delle politiche pubbliche - Metodi e applicazioni al caso italiano - FORMEZ, 2006*

Regonini Gloria, *Capire le politiche pubbliche - Il Mulino, 2001 - Manuale - Italiano*

Margheri Andrea , *A chi, quando e come comunicare la valutazione? - 2008 – Atti del Convegno, 14.03.2008, Bologna*

A. Vito, *Strumenti di descrizione delle organizzazioni*, MAPP, Torino, 2007/

Appendice: STRUMENTI

Oggetto: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 46 DELLA LR 14/08

In adempimento all'art. 46 c. 3 della LR 14/08 la Direzione Cultura, Formazione e Lavoro, la Direzione Sanità e Politiche Sociali e la Direzione Generale dell'Assemblea Legislativa intendono avviare un percorso di lavoro finalizzato ad accompagnare l'iter di attuazione della clausola valutativa contenuta nella LR 14/08. A tal fine ritengono opportuno costituire un gruppo di lavoro integrato tra le competenti strutture della Giunta e dell'Assemblea Legislativa con l'obiettivo di concordare e coordinare le attività necessarie per dare la più efficace risposta alle disposizioni previste dall'art. 46 della LR 14/08, ovvero le attività propedeutiche alla redazione della relazione di ritorno con le informazioni previste dai punti a), b) e c) del comma 1 del sopra citato articolo.

Al fine di valorizzare le attività di raccolta dati ed informazioni istituzionalmente già presenti nell'ente, nonché di attività tese alla produzione di studi e ricerche nella materia oggetto, realizzate da enti diversi, il gruppo di lavoro potrà coinvolgere nelle proprie attività altri organismi, quali l'Osservatorio regionale per l'infanzia, adolescenza e giovani e l'area integrata politiche giovanili costituita con del. GR 1057/2006 e lo staff del Progetto CAPIRe.

Sulla base delle competenze necessarie alla realizzazione degli obiettivi della clausola il gruppo è così costituito:

per la Direzione Assembleia Legislativa:

XXXX

Per la Direzione cultura, formazione lavoro

XXX

Per la Direzione sanità e Politiche sociali

XXX

In considerazione del carattere innovativo e sperimentale dello strumento, i Dirigenti dei servizi legislativi di Giunta e Assembleia svolgono le seguenti funzioni:

- favorire la proceduralizzazione del processo
- accompagnare in modo qualificato il procedimento anche al fine di garantirne la riproducibilità

E' affidato a XXXXXX Il compito del coordinamento del gruppo di lavoro che dovrà concludere la prima fase di lavoro entro il 31.05.2011, con la predisposizione di una proposta tecnica di relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) le azioni poste in essere per realizzare continuità di programmazione rivolta alle esigenze di bambini, adolescenti e giovani e il miglioramento dell'integrazione delle politiche e dei programmi regionali nei diversi settori d'intervento, evidenziando eventuali criticità emerse;

b) l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione, presentati da soggetti privati o enti locali;

c) il quadro delle iniziative e degli interventi in favore di bambini, adolescenti e giovani attuati con la presente legge, con particolare attenzione ad eventuali nuovi strumenti e ai risultati ottenuti.

Tale relazione dovrà essere approvata dalla Giunta regionale e da essa presentata alle commissioni consiliari competenti, entro il 15.07. 2011.

I componenti del gruppo di lavoro si considerano automaticamente sostituiti dal soggetto che sostituisca in pianta organica il membro designato col presente atto.

Bologna, _____

Direzione Cultura,
formazione e lavoro

Direzione Sanità e
politiche sociali

Direzione Generale
dell'Assemblea Legislativa